



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Direttore Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

emana le seguenti

LINEE GUIDA

Procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge 438 del 15 dicembre 1998 e dall'art. 1, comma 2 della legge 476 del 19 novembre 1987 - Annualità 2013

La legge 15 dicembre 1998, n. 438 *“Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale”* modifica ed integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 che prevede all'art. 1:

- comma 1 e 1 lett. b) che lo Stato, per *“.... incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati...”*, possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma secondo;
- comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle associazioni italiane che, nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, *“promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale”*.

A tal fine con le presenti Linee Guida si provvede a diramare le opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda.

1. Termine, modalità di presentazione delle domande e finanziabilità delle stesse.

L'art. 3, comma 1, della legge n. 476/1987, prevede come termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo il 31 marzo.

Coincidendo i giorni 31 marzo 2013 e 1 aprile 2013 con le festività religiose di Pasqua e Pasquetta, giorni, pertanto, non lavorativi, le domande di ammissione al contributo

predisposte secondo il modello di cui all'allegato 2, da compilarsi in ogni sua parte e corredate dal documento di identità del legale rappresentante, dovranno essere presentate improrogabilmente e a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine del 2 aprile 2013, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento – art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art. 1, comma 3, lett. b) e c) della legge n. 438/1998, estesamente richiamata al punto 3 delle presenti Linee Guida e indirizzate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, pal. C, II piano.

L'invio deve avvenire, entro e non oltre il termine del 2 aprile 2013, tramite raccomandata A.R. o per mezzo di corrieri privati, oppure tramite agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano alla Direzione Generale citata al precedente capoverso da parte di un incaricato dell'associazione, munito di apposita delega del rappresentante legale dell'associazione, con allegata fotocopia del documento d'identità sia del delegante che dell'incaricato alla consegna, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Soltanto nell'ipotesi di consegna a mano, la predetta Direzione Generale del Ministero rilascerà ricevuta con l'indicazione della data di ricezione.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data impressa sul timbro postale di invio.

L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, rimanendo il Ministero esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

L'ammissione al contributo è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di bilancio del Ministero.

Pena l'esclusione dalla concessione del contributo, il rappresentante legale dell'Ente o associazione che avanza domanda di contributo, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di

- non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002;
- non aver riportato condanne penali;
- non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;
- non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

Pena l'esclusione dalla concessione del contributo, tutti i soggetti che, secondo lo statuto, possono avere la rappresentanza esterna dell'associazione attraverso delega di firma, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:

- non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002;

- non aver riportato condanne penali;
- non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;
- non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

Le associazioni che risulteranno ammesse dovranno produrre il proprio curriculum e una scheda riepilogativa del programma di attività per l'anno 2013, al fine di consentire all'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'assolvimento degli obblighi di pubblicizzazione sul sito internet, come previsto dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n.83.

Le modalità per la presentazione del curriculum e della scheda riepilogativa verranno indicate alle associazioni ammesse con apposita nota ministeriale.

2. Requisiti di ammissibilità

L'art. 2 della legge n. 476/1987 prevede, al comma 1 lett. a) e b), i requisiti di seguito specificati che le associazioni devono possedere per accedere al contributo:

a) requisito dimensionale, ovverosia che le attività usualmente svolte dal soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si richiede che l'ente o associazione siano diffusi nell'ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda. L'espressione «sede» deve essere intesa nel senso di sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all'esterno (ad esempio mediante una targhetta identificativa posta all'ingresso della sede), localizzata nel territorio nazionale, con una struttura di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie, computer, linee telefoniche attive, ecc, ecc...), la cui effettiva operatività possa essere comprovata da utenze intestate all'associazione, nonché dalla presenza di incaricati dell'associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato servizio all'utenza. La dimensione nazionale deve risultare, come si desume dal successivo paragrafo 3 punto 7 delle presenti Linee Guida, dalla indicazione del numero e della ubicazione delle sedi, anche al fine di permettere gli accertamenti ritenuti necessari da parte della Amministrazione;

b) requisito della democraticità, ovverosia che l'ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare *con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze* allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l'azione delle associazioni. Il requisito della democraticità si potrà desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprimerà nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.

La legge 476/1987 prevede inoltre che possano essere ammessi a contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività svolta da detti soggetti sia riconosciuta di "*evidente funzione sociale*" a norma dell'art. 2, comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 438/1998.

I criteri e le modalità per il rilascio degli attestati di evidente funzione sociale, a partire dall'anno 2011, sono disciplinati dalla Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 6 del 18/02/2011, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali (www.lavoro.gov.it <http://www.lavoro.gov.it>) della cui pubblicazione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale n 43 del 22/02/2011.

Le associazioni che abbiano richiesto, entro il 31 gennaio dell'anno 2013, il rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale nei termini previsti dalla Circolare Ministeriale di cui al precedente capoverso, sono autorizzate a presentare la domanda di contributo, ai sensi delle leggi 476 del 1987 e 438 del 1998, anche qualora non ancora in possesso dell'esito valutativo dell'amministrazione che porrà in essere l'iter istruttorio secondo i tempi previsti dalla legge 241/90. Qualora non ancora in possesso dell'esito valutativo dell'amministrazione, le associazioni sono, comunque, tenute ad allegare alla domanda di contributo, copia della richiesta di rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale avanzata all'amministrazione entro i termini stabiliti dalla già citata Circolare Ministeriale n. 6 del 18/02/2011. L'ammissibilità della valutazione delle predette domande di contributo è, comunque, condizionata al rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale richiesto.

L'attestato di evidente funzione sociale deve essere rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione delle domande di cui alle presenti Linee Guida.

Gli Enti e le associazioni in possesso dell'attestato di evidente funzione sociale, rilasciato nel triennio precedente alla presentazione della domanda per l'anno 2013, devono allegare alla domanda l'attestazione a firma del legale rappresentante circa il permanere dei requisiti dichiarati all'Amministrazione che hanno costituito il presupposto per il rilascio dell'attestato (Circolare Ministeriale n. 6 del 18 febbraio 2011).

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. g) della legge n. 476/1987, i soggetti di cui al comma secondo dell'articolo 2 della predetta legge, dovranno presentare una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

Gli enti e associazioni che fanno domanda di contributo sono tenuti a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, la relazione prevista dall'art. 3, comma 1 della legge n. 438 sul concreto perseguimento delle attività istituzionali. La data entro la quale fornire la relazione sarà comunicata agli enti ed alle associazioni con adeguato anticipo dall'Amministrazione. Il mancato riscontro a tale richiesta verrà segnalato nella relazione che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali presenta annualmente al Parlamento.

3. La documentazione da allegare alla richiesta

Ai fini dell'accertamento dei requisiti sopra menzionati, nonché dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione degli elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione delle domande ed alla ripartizione delle risorse disponibili (che è effettuata secondo i criteri numerico - quantitativi stabiliti dall'art. 1, comma 3 della legge 438/1998), è necessario che la domanda di contributo sia corredata dalla seguente documentazione:

1. Il programma delle attività idoneo a comprovare, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della legge n. 476/1987, che esso:

- a) deve essere attuato a livello nazionale;
- b) è relativo all'anno per il quale si richiede il contributo;
- c) è corredato dai relativi impegni finanziari.

Nel programma dovranno essere illustrati inoltre:

- a) le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;
- b) le specifiche attività di cui si prevede lo svolgimento, includendo la data di avvio e di conclusione del programma, nonché, per ciascuna delle attività proposte, le fasi di realizzazione;
- c) i soggetti o i fruitori che il richiedente si propone di coinvolgere nelle attività programmate (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);
- d) i principali risultati attesi.

Inoltre, onde consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438/1998, si chiede di indicare l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere omogenei in particolare i dati relativi alle spese correnti sostenute dall'associazione al 31 dicembre 2012:

- a) telefonia;
- b) energia elettrica;
- c) pulizia dei locali;
- d) acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);
- e) cancelleria e attrezzatura d'ufficio;
- f) spese per l'acquisto di attrezzature informatiche.

Per ogni singola voce delle spese correnti deve essere indicato il puntuale riferimento alla corrispondente voce nel bilancio consuntivo/rendiconto dell'anno precedente a quello per il quale si fa richiesta di contributo; in difetto, la spesa dichiarata senza puntuale riscontro al bilancio consuntivo/rendiconto, non verrà riconosciuta.

L'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere a campione i documenti comprovanti quanto dichiarato per le spese correnti di cui al precedente capoverso.

2. copia dello statuto e dell'eventuale regolamento dai quali sia possibile desumere la natura e gli scopi perseguiti e le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell'associazione (art. 3 comma 2, lett. a della legge n. 476/1987);

3. copia conforme del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lett. *b* della legge n. 476/1987), corredato dalla copia conforme del verbale che ne documenta la regolare approvazione, alla data di presentazione della domanda di contributo, da parte dell'organo statutario all'uopo preposto; si specifica che il verbale di approvazione deve contenere l'indicazione dei nominativi di tutti i partecipanti alla seduta e relative firme.

4. copia del bilancio consuntivo, anche nella forma di un rendiconto consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e loro associazioni o consorzi (art. 3, comma 2, lett. *c* della legge n. 476/1987). L'ammontare complessivo dei predetti contributi deve essere indicato anche nella relativa dichiarazione contenuta nella domanda di contributo come da *fac-simile* allegato alle presenti Linee Guida.

5. l'attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale (art. 3, comma 2, lett. *d* della legge n. 476/1987);

6. una relazione delle attività svolte nell'anno precedente (art. 3, comma 2, lett. *e* della legge n. 476/1987), articolata nei seguenti punti:

a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;

b) attività svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la data di avvio e di conclusione); dette attività devono essere state svolte esclusivamente, come previsto dall'art.1, comma 2 della legge n. 476 del 1987, con la finalità di promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale;

c) precisa elencazione delle categorie/tipologie dei partecipanti/ fruitori delle attività che devono essere state svolte in diretto contatto con cittadini in condizione di marginalità sociale (dalle quali categorie/tipologie devono essere esclusi visitatori del sito istituzionale, partecipanti a seminari e convegni, operatori, volontari, insegnanti, studenti e frequentatori, destinatari di attività promozionali rivolti ad ampi strati della popolazione, campagne di divulgazione di materiale informativo, campagne radiofoniche, televisive), numero degli stessi per categoria/tipologia, modalità di coinvolgimento e/o fruizione;

d) risultati ottenuti, mettendo in luce, in particolare, gli effetti prodotti sui fruitori coinvolti nelle attività dell'associazione;

7. la dichiarazione del legale rappresentante che attesti a) il numero, b) l'ubicazione (completa di indirizzo) delle sedi effettivamente rispondenti alla definizione di cui al

precedente paragrafo 2 (“Requisiti di ammissibilità”, lettera a); per le federazioni/associazioni di 2° livello, le sedi dichiarate devono essere riferite esclusivamente alla federazione/associazione di 2° livello come autonomo centro di interesse e non alle dalle associazioni ad esse aderenti; c) il numero degli associati maggiorenni e con diritto di voto all’interno degli organi sociali, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno precedente alla presentazione della richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lett. f della legge n. 476/1987);

8. l’indicazione del numero effettivo dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione delle attività e/o hanno direttamente fruito delle iniziative attuate dall’associazione, come sopra specificato al punto 6.c), onde consentire la ripartizione del 20 % di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 438/1998. Si precisa che, allo scopo di rendere omogenei i dati necessari alla ripartizione della quota del 20% di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 438/1998, di cui al precedente punto 7 , forniti relativamente ai soggetti associati, detti dati dovranno essere prodotti in termini di persone fisiche. Inoltre, le federazioni/associazioni cosiddette di 2° livello, che associano cioè altre associazioni rispetto alle quali svolgono funzioni di coordinamento e potenziamento delle attività, dovranno fornire il numero delle persone fisiche dei partecipanti/fruitori riferito esclusivamente alla federazione come autonomo centro di interesse, distinto da ogni associazione aderente di 1° livello e dai rispettivi fruitori.

9. attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del rappresentante legale dell’Ente o associazione che avanza domanda di contributo, e in cui lo stesso dichiara di:

- non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002;
- non aver riportato condanne penali;
- non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;
- non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell’Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

10. attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di tutti i soggetti che, secondo lo statuto, possono avere la rappresentanza esterna dell’associazione attraverso delega di firma in cui gli stessi dichiarino quanto indicato al precedente punto 9.

11. per i soggetti di cui al comma 2, dell’art. 2 della legge n. 476/1987, ai fini della dimostrazione del requisito dell’evidente funzione sociale, dovrà essere prodotto un attestato, secondo quanto già indicato al paragrafo 2 (“Requisiti di ammissibilità”) delle presenti Linee Guida, nel quale si riconosca tale condizione o, qualora non ancora in possesso dell’esito valutativo dell’amministrazione dovrà essere allegata alla domanda di

contributo, copia della richiesta di rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale avanzata dall'associazione interessata all'amministrazione, nei termini previsti dalla Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 6 del 18/02/2011.

12. per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 476/1987, dovrà, inoltre, essere prodotta una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art. 2 della suindicata legge per l'accesso al contributo, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g) della citata legge n. 476/1987;

4. Rendiconto, controlli e responsabilità.

4.1 Le associazioni ammesse dovranno trasmettere all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 476, 19 novembre 1987, adeguato rendiconto dell'utilizzo dei contributi concessi (secondo lo schema di cui agli Allegati 1a e 1b). Il rendiconto, redatto entro un anno dalla data di ricezione dell'importo spettante, sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei trenta giorni successivi, unitamente a un documento contabile che attesti la data dell'effettivo accreditamento del contributo.

4.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della fondatezza delle dichiarazioni rese dall'organismo associativo richiedente, anche attraverso visite ispettive di controllo. Qualora dalle suddette verifiche dovessero risultare accertate a carico delle associazioni, condizioni di gravi irregolarità, l'Amministrazione è tenuta ad informare gli organi competenti per gli eventuali provvedimenti a norma di legge.

Il legale rappresentante dell'associazione, la cui sottoscrizione deve essere apposta in calce alla domanda, in caso di dichiarazioni non veritiere incorrerà nelle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la revoca dei benefici concessi ed il conseguente recupero delle somme da parte dell'Amministrazione con interessi legali a far data dall'erogazione del contributo.

Le presenti Linee Guida e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Ministero.

Roma, 25 febbraio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Danilo Giovanni Festa
F.to Danilo Giovanni Festa